



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI
BARBIERE – PARRUCCHIERE – ESTETISTA - TATUAGGIO – PIERCING**

(aggiornato alla D. C.C. n. 48 del 15.4.2004)

Articolo 1 - Oggetto del regolamento
Articolo 2 - Commissione Comunale per la disciplina delle attività di Barbiere Parrucchiere ed Estetica
Articolo 3 - Modalità di svolgimento delle attività
Articolo 4 - Requisiti soggettivi dei titolari delle attività e compresenza di attività diverse
Articolo 5 - Autorizzazione Amministrativa (B.P.E., Tatuaggio e Piercing)
Articolo 6 - Criteri per il rilascio e trasferimento delle autorizzazioni
Articolo 7 - Criteri per il rilascio delle Autorizzazioni all'esercizio delle attività di Estetista Presso- Disciplina delle attività Affini
Articolo 8 - Idoneità Igienico- Sanitaria degli addetti, dei locali delle attrezzature e dei procedimenti
Articolo 9 - Domande di nuove Autorizzazioni
Articolo 10 - Domande di Trasferimento
Articolo 11 - Domande di Subingresso
Articolo 12 - Successioni per causa di morte
Articolo 13 - Comunicazione e Pubblicità dei Provvedimenti
Articolo 14 - Decadenza e Revoca dell'Autorizzazione
Articolo 15 - Tariffe
Articolo 16 - Orari di apertura e chiusura degli Esercizi
Articolo 17 - Vigilanza
Articolo 18 - SANZIONI
Articolo 19 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Allegato - Elenco degli apparecchi elettromedicali per uso Estetico

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Nel Comune di Modena le attività di barbiere, parrucchiere per uomo /o donna, estetica, ivi compresi tutti gli Istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate in luogo pubblico o privato, ivi comprese le convivenze anche a titolo gratuito, nonché negli appositi reparti di alberghi diurni, hotels, ospedali, ecc., e qualunque siano le forme di Impresa (individuali o societarie di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività, soggette ad autorizzazione amministrativa, sono disciplinate, oltre che dalla legge 14 febbraio 1963, no 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n.1142, dalla legge 4 gennaio 1990 n. 1, dalla legge regionale 4.8.92 no32 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

2. Con la terminologia "barbiere" si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli, al lavaggio, alla acconciatura, alla colorazione e decolorazione degli stessi, alla rasatura della barba e a tutti gli altri servizi inerenti, compreso il trattamento di igiene del cuoio capelluto, trattamento anticaduta, applicazione di protesi, parrucche, toupets, etc. Tale termine equivale quindi a quello, già in uso, di "acconciatore maschile".

3. Con la terminologia "parrucchiere per uomo e donna" si designano le attività relative al taglio dei capelli, al lavaggio, alla acconciatura, alla colorazione e decolorazione degli stessi e a tutti gli altri servizi inerenti o complementari, compresa l'applicazione di parrucche, protesi, toupets, trattamento estetico del capello, igiene del cuoio capelluto, trattamenti anticaduta etc.. Tale terminologia equivale quindi a quella già in uso, di "acconciatore femminile e parrucchiere per signora".

4. Sono escluse da entrambe le categorie di attività di cui sopra, il trapianto e l'impiantologia.

5. Con la terminologia "estetista" si intendono le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta attraverso tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi di cui all'elenco allegato (come definito dalla legge 4/1/90 n. 1) e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11/10/86 n. 713.

6. Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico, è inclusa la attività di ricostruzione unghie.

7. Con la terminologia "mestieri affini" a quelli di barbiere o parrucchiere si indicano quelle attività parziali, oggi esistenti (escluso l'estetica) inerenti l'adeguamento dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume, che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: truccatore, visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale ed estetico, pedicure estetico. Tali attività già autorizzate, dovranno essere adeguate secondo quanto previsto dalla L.R. 32/92 (vedi Articolo7).

8. Alle imprese esercenti l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento delle proprie attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'autorizzazione amministrativa.

9. L'esercizio delle attività di TATUATORE e di PIERCING sono sottoposte a denuncia preventiva di inizio attività ai sensi dell'Articolo 43 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana e dell'Articolo 19 della Legge 241/90 e fanno deroga alle norme previste per le altre attività ricomprese nel presente regolamento (Vedi Articoli 5 e 8).

10. Si definisce tatuaggio la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili;

11. Si definisce piercing l'inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo. Non viene considerato piercing l'inserimento di anelli nelle orecchie qualora gli orecchini siano inseriti con strumenti monouso.

Articolo 2 - COMMISSIONE COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE ED ESTETICA

1. Per l'attuazione e la revisione del presente regolamento è competente la Commissione Consultiva per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere, estetista ed affini, istituita ai sensi dell'Articolo3 della Legge 1142, composta come segue:

- a) Sindaco o suo delegato (Presidente);
- b) n. 4 rappresentanti effettivi e n. 3 rappresentanti supplenti delle Associazioni Provinciali degli artigiani maggiormente rappresentative (Componenti);
- c) 3 rappresentanti effettivi o no 3 rappresentanti supplenti dei Sindacati dei Lavoratori più rappresentativi (Componenti);
- d) Medico del Servizio di Igiene Pubblica o suo delegato (Componenti);
- e) Comandante della Polizia Municipale o suo delegato (Componenti);

- f) 1 rappresentante effettivo o no1 rappresentante supplente della Commissione Provinciale per l'artigianato (Componenti);
 - g) Funge da segretario un funzionario del Settore Attività Economiche.
2. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica cinque anni; i suoi membri possono essere rieletti.
3. Le riunioni in prima convocazione, sono valide con l'intervento di almeno 5 componenti ; in seconda convocazione sono valide con la presenza di almeno 1/3 dei componenti aventi diritto

Articolo 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante. Tuttavia tali attività sono consentite esclusivamente al domicilio del cliente (o presso il cliente) da parte di coloro che sono provvisti di normale autorizzazione in sede fissa, o da loro dipendente appositamente incaricato, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro ed il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.
2. Presso Ospedali, Case di Cura, Case Albergo, Caserme, Comunità, Carcere, ecc., potranno essere rilasciate le autorizzazioni per l'esercizio delle attività previste dal presente regolamento, in deroga alle norme del regolamento stesso; tali autorizzazioni rimarranno vincolate ai suddetti luoghi e saranno revocate nel momento in cui cesserà l'esercizio dell'attività medesima.
3. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalle normative specifiche, le stesse attività possono essere autorizzate, se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio della professione. Detti locali devono, comunque, essere distinti e non comunicanti con vani adibiti ad abitazione e dotati di un accesso dall'esterno indipendente dall'abitazione medesima ed avere i necessari requisiti igienico-sanitari ed edilizi.
4. All'interno degli esercizi autorizzati allo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento, sono vietate, salvo specifica autorizzazione del Sindaco, prestazioni non inerenti l'attività autorizzata.
5. In occasione di manifestazioni, fiere e conventions di rilevanza comunale o sovracomunale l'attività di barbieri parrucchieri ed estetisti può essere svolta a titolo dimostrativo, previa semplice comunicazione al Comune di Modena , nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti .

Articolo 4 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI TITOLARI DELLE ATTIVITÀ E COMPRESENZA DI ATTIVITÀ DIVERSE

4.1 Requisiti soggettivi dei titolari

1. Possono essere autorizzati ad esercitare le attività di cui all'Articolo1 soltanto coloro che sono in possesso della relativa qualificazione documentata dalla Commissione Provinciale per l'artigianato.
2. La qualifica professionale deve essere posseduta:
- a) In caso di ditta individuale: dal titolare;
 - b) In caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla legge 443/85, da almeno 1 dei soci a condizione che la maggioranza dei soci lavori nell'impresa , se i soci sono due da almeno 1 dei soci;
 - c) In caso di società in accomandita semplice i requisiti si valutano relativamente ai soci accomandatari, per le S.r.l. uninominali i requisiti debbono essere posseduti dall'unico socio.
 - d) In caso di impresa diversa da quelle di cui alla legge 443/85, o non iscrivibile all'albo delle Imprese artigiane, dal Direttore d'azienda.
3. Il titolare, i componenti la società' in possesso della qualifica professionale nonché' il direttore d'azienda, devono essere presenti all'interno dell'esercizio.

4.2 Compresenza di attività' diverse

1. Tutti i titolari di licenza per attività' di barbiere e parrucchiere potranno ottenere l'autorizzazione a svolgere l'attività' di parrucchiere uomo-donna, qualora siano in possesso della qualificazione professionale per l'attività' non autorizzata (il barbiere dovrà essere in possesso del CAP per parrucchiere e viceversa) - vedi norme transitorie e finali -.
2. E' quindi ammessa l'attività' congiunta delle attività' in argomento, nel rispetto delle norme igienico - sanitarie.
3. Uno stesso titolare può' essere autorizzato a svolgere, oltre l'attività' principale di barbiere e/o parrucchiere uomo e/o donna, attività' secondaria di estetica (chi fosse già' autorizzato per lo svolgimento di attività' affini, può' proseguire fino ad esaurimento - vedi Articolo 7).

4. Nei laboratori autorizzati per lo svolgimento delle attività di barbiere e/o parrucchiere uomo e/o donna, può essere consentito l'esercizio dell'attività di estetica o di una o più attività affini, semprechè le attività principali continuino ad essere svolte (vedi Articolo 7).
5. Le attività di estetica ed affini potranno essere esercitate da altra impresa, sia essa artigiana o meno, a condizione che sia ottenuta apposita autorizzazione (vedi Articolo7) e che il titolare del laboratorio non sia in possesso della stessa autorizzazione richiesta.
6. E' consentito l'esercizio di attività di barbiere, parrucchiere uomo e/o donna ed estetista presso:
 - a) palestre, alberghi, hotel ed altri esercizi similari, a condizione che vengano allestiti appositi spazi e/o reparti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'Articolo6 (per i rilasci) ed igienico-sanitarie;
 - b) ospedali, convivenze, carcere, caserme, case di cura, case albergo ed altri esercizi similari, a condizione che vengano allestiti box o cabine aventi idonee caratteristiche igienico-sanitarie.
7. E' consentito l'esercizio dell'attività di estetica o di altri mestieri affini (vedi Articolo7):
 - a) Presso Profumerie;
 - b) Presso Podologi o massofisioterapisti (purché le autorizzazioni siano riferite a persone diverse) a condizione che venga allestito apposito box o cabina avente idonee caratteristiche igienico-sanitarie.
8. I barbieri e i parrucchieri uomo e donna possono avvalersi all'interno dei loro esercizi, di collaboratori famigliari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico (Articolo 9 - 2. comma - L. 1/90).
9. E' consentito l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna presso estetista indipendente.

Articolo 5 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'esercizio delle attività, di cui al precedente articolo 1, è soggetto ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati e si precisa che:
 - a) L'attività non può essere avviata se l'autorizzazione non sia già stata rilasciata;
 - b) - Nel caso di subingresso per cessione d'azienda è ammesso il proseguimento, senza interruzione, dell'attività da parte del subentrante nei medesimi locali, a condizione che, qualora il subingresso avvenga in locali sprovvisti di servizio igienico, entro 30 giorni dalla domanda di autorizzazione sia data dimostrazione che i permessi edilizi per la costruzione del servizio igienico sono stati richiesti e che i lavori siano ultimati entro 180 giorni, salvo proroga per motivate cause di forza maggiore. In caso di impossibilità di realizzazione del servizio igienico l'esercizio deve essere trasferito.
 - c) Ad un'impresa individuale artigiana non possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi, anche in altri comuni.
 - d) Ad un'impresa societaria prevista ed avente i requisiti di cui alla legge 443/85, possono essere rilasciate più autorizzazioni, relative ad esercizi diversi, pari a quanti sono i soci qualificati, a condizione che in ciascun esercizio operi manualmente un socio qualificato alla conduzione di tale esercizio.
 - e) Ad un'impresa diversa da quelle previste dalla L.443/85, o non iscrivibile all'albo delle imprese artigiane, possono essere rilasciate più autorizzazioni, (relative a più sedi) a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della qualifica professionale necessaria per la conduzione dell'esercizio stesso e che ne abbia la responsabilità (Direttore d'Azienda).
2. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente Articolo 2 sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli 6 e 7, previo accertamento:
 - a) del possesso da parte dell'Impresa, di cui è o sar... titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge no 443 dell'8.8.1985, risultante dalla certificazione della Commissione provinciale per l'artigianato, ovvero, per le Imprese Societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge 443/85 o non iscrivibile all'albo delle imprese artigiane, dell'accertamento, da parte dell'Amministrazione Comunale, della regolare costituzione della Società e dell'avvenuta iscrizione nel registro delle Imprese;
 - b) dell'idoneità edilizia ed igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti;
 - c) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore dell'Azienda, risultante dalla certificazione della Commissione Provinciale per l'artigianato;
 - d) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti.
3. Può essere rilasciata l'autorizzazione a svolgere una delle attività di cui al presente Regolamento a colui che, trovandosi in possesso dei requisiti necessari, succede in una attività preesistente che sia cessata.
4. Colui che cessa l'attività di fatto ha l'obbligo di restituire al Comune la propria autorizzazione.

5.1 TATUAGGIO E PIERCING

1. Per l'attività di tatuatore e di piercing contestualmente alla denuncia di cui all'Articolo 1) il soggetto deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: impianti di cui alla legge 46/90 e apparecchiature a norma,

idonea destinazione d'uso dei locali da documentarsi con specifica dichiarazione di conformità urbanistico edilizia con allegate n. 2 Piante planimetriche quotate dei locali aggiornate (Scala 1:100) firmate.

2. La Denuncia di Inizio Attività sarà ricevibile e l'attività potrà iniziare dalla data di presentazione della denuncia completa della documentazione suddetta, e della dichiarazione sostitutiva resa ai fini antimafia .

3. L'attività di tatuaggio e piercing può essere svolta anche presso laboratori di estetica indipendente, barbieri e parrucchieri per uomo e donna e profumerie, in locali idonei.

Articolo 6 - CRITERI PER IL RILASCIO E TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE UOMO-DONNA ED ESTETISTA INDIPENDENTE.

6.1 RILASCI

1. L'Amministrazione Comunale rilascia nuove autorizzazioni per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetica indipendente, in base alla applicazione dei seguenti criteri:

a) Le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere uomo donna ed estetista, sono rilasciate nel rispetto delle distanze minime determinate sulla base dei criteri indicati nel presente regolamento.

b) Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, il territorio comunale è ripartito nelle seguenti zone :

Zona 1 Centro Storico "entro le mura" (Modena Antica);

Zona 2 Resto del Comune .

La distanza minima da considerare tra due esercizi dello stesso tipo per tutte le attività di barbiere e parrucchiere uomo donna è di 200 mt. nella Zona 1 Centro Storico, e di 400 mt. nella zona 2 Resto del Comune.

La distanza minima da considerare tra due esercizi dello stesso tipo per attività di estetica indipendente è di 200 mt. in entrambe le zone.

Dal 1 maggio 2005 senza che nulla sia cambiato nella normativa di riferimento nazionale, tali distanze saranno per tutte le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista mt. 200 in entrambe le zone.

c) Per i trasferimenti degli esercizi la cui autorizzazione derivi da una cessione o da una successione nella attività di un precedente titolare dovranno essere osservate le distanze di 30 metri da altri laboratori che espletano una delle attività principali esercitate nel nuovo esercizio proposto (intendendosi per tali B. P. ed E.) eccezione fatta per le ubicazioni previste all'interno del Centro Storico.

Tali distanze si valutano solo fra attività principali - non presso o secondarie - (vedi articolo 6.5).

2. I nuovi insediamenti di attività di barbiere, parrucchiere uomo e/o donna ed estetica non potranno essere concessi all'interno di locali dove è già ubicata altra uguale attività.

6.2 DEROGHE

1. Secondo quanto previsto all'Articolo 3 - 2o comma - si ribadisce la possibilità' di rilascio di autorizzazioni in deroga, per l'esercizio delle attività di barbiere e di parrucchiere uomo e donna, presso gli ospedali, case di cura, case albergo, caserme, comunità', carcere ed altri esercizi similari, a condizione che vengano allestiti appositi box o cabine.

2. Tali autorizzazioni rimarranno vincolate ai suddetti luoghi e saranno revocate nel momento in cui cesserà l'esercizio dell'attività medesima.

6.3 TRASFERIMENTI

1. Per gli esercizi la cui autorizzazione derivi da una cessione o da una successione nella attività di un precedente titolare il trasferimento dell'attività è concesso nell'ambito di qualunque zona ed e' assoggettato unicamente al rispetto della distanza di mt. 30 da altri laboratori indipendenti che espletano una attività principale analoga (B.P.E.), eccezion fatta per le ubicazioni proposte nel Centro Storico, ove non si valuta la distanza tra le attività. Tali distanze si valutano fra attività principali - non presso o secondarie -. (vedi articolo 6.5).

2. I trasferimenti di attività di barbiere, parrucchiere uomo e/o donna ed estetica non potranno essere concessi all'interno di locali dove è già ubicata altra uguale attività.

3. Le autorizzazioni rilasciate ex novo sulla base dei criteri di distanza stabiliti nel precedente articolo 6.1 non possono essere trasferite per tre anni decorrenti dalla data di rilascio, neppure per cause di forza maggiore. Al termine di tale periodo il trasferimento è effettuabile con le stesse modalità previste per gli altri esercizi.

4. Nel caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che non consentano la prosecuzione dell'attività, il Sindaco, su parere della commissione, può consentire il trasferimento temporaneo di un esercizio in qualunque parte del territorio, in deroga alle previste distanze e superfici minime, per un periodo comunque non superiore ad un anno. Questa disposizione non si applica nelle ipotesi di cui al comma precedente.

5. Le distanze minime da osservarsi in caso di apertura di nuovi esercizi sono stabilite dagli allegati A e B del presente Regolamento, in relazione alle zone e alle diverse tipologie degli esercizi.

6.4 RILASCI A EX TITOLARI

1. Per il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio di attività di barbieri, parrucchieri, ed estetisti, a persone in precedenza appartenenti a Società, vengono osservate integralmente le condizioni prescritte al comma 1o del presente articolo.

2. Tuttavia, a coloro che, per formare una Società' anche infrasettoriale, hanno rinunciato alla propria autorizzazione restituendo il relativo documento al competente Ufficio Comunale, e' consentito entro il termine di anni 3, improrogabile, dal rilascio dell'autorizzazione alla Società, di estromettersi dalla società e di chiedere di riottenere la propria precedente autorizzazione con ubicazione nella zona di provenienza o con trasferimento da essa: in tal caso l'autorizzazione potrà essere nuovamente rilasciata, purché il locale prescelto risponda a tutti i necessari requisiti di legge e di regolamento (distanze da analoghi laboratori, P.R.G., Igiene, ecc.). Viceversa la domanda, ovviamente, non potrà' essere presa in considerazione qualora il risultato dell'operazione tenda a creare una nuova autorizzazione a favore di soci che ne erano sprovvisti all'atto della formazione della Società.

6.5 MISURAZIONE DELLE DISTANZE

1. La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi da numero civico principale ad altro numero civico principale seguendo il percorso stradale accessibile a piedi più breve, l'attraversamento delle strade verrà fatto ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra due sistemi di misurazione, viene tenuta valida la distanza minore. Alla misurazione delle distanze si potrà provvedere attraverso il sistema cartografico informatizzato del comune di Modena.

2. Le distanze di cui sopra devono altresì osservarsi anche in occasione di apertura di nuovi ingressi in caso di ampliamento o modifiche di laboratori già esistenti.

3. Le distanze tra esercizi vanno rilevate tenendo conto della attività che si intende avviare e di quelle già esistenti (come sottoindicato a titolo esemplificativo):

a) barbiere: si devono rilevare i requisiti tra la sede indicata ed esercizi autorizzati di "barbiere" di "barbiere e parrucchiere uomo/donna" etc.;

b) parrucchiere uomo/donna: si devono verificare se esistono le distanze tra la sede indicata ed esercizi già autorizzati di "parrucchiere uomo e/o donna" e di "barbiere e parrucchiere uomo/donna" etc.;

c) parrucchiere per signora: si devono verificare le distanze esistenti tra esercizi già autorizzati di "parrucchiere per signora" e "parrucchiere uomo/donna" etc.;

d) Estetista indipendente: si devono rilevare i requisiti fra esercizi indipendenti già autorizzati per attività di "estetica" etc.;

Articolo 7 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ESTETISTA PRESSO - DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' AFFINI

1. Le attività di estetista possono essere svolte presso laboratori di barbiere e/o parrucchiere, palestre, profumerie, alberghi, hotel, ospedali, case di cura, case albergo, caserme, carceri, convivenze ed altri esercizi similari. Le nuove autorizzazioni per estetica presso saranno sempre, rilasciate previo accertamento dell'idoneità igienico sanitaria dello spazio in cui verranno svolte (box, cabina, ecc.).

2. Le attività di "estetista presso " non potranno avere un ingresso indipendente diverso da quello dell'attività principale.

3. Il titolare di un laboratorio di barbiere e/o di parrucchiere può essere autorizzato a svolgere anche, nel proprio locale, attività di estetica, qualora possieda i prescritti requisiti, fermo restando che tale attività si intende secondaria ed aggiuntiva a quella principale (chiede pertanto "l'aggiunta voce per attività di"). L'attività "secondaria" potrà cessare, ma non potrà essere disgiunta da quella principale per trasferimento o subingresso. E' comunque vietata la trasformazione di un laboratorio di barbiere e/o parrucchiere per uomo e/o donna con attività secondaria mediante rinuncia dell'autorizzazione di barbiere e/o parrucchiere.

4. Non è ammesso il subentro in attività affini , siano esse presso o indipendenti.

5. E' autorizzabile la trasformazione delle autorizzazioni per mestieri affini in autorizzazioni per attività di estetica, qualora il titolare abbia conseguito idonea qualifica professionale. In tal caso, però, sarà mantenuto

l'attuale assetto (cioè se svolte presso continueranno in tal senso e viceversa per chi esercita in forma indipendente).

6. I titolari di autorizzazioni per attività affini potranno continuare l'esercizio fino al conseguimento della qualificazione per attività di estetista.

7. E' da escludere lo svolgimento delle attività di "estetista presso", nonché, l'installazione di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico di cui all'allegato n. 1 alla legge 1/90 presso circoli privati associazioni volontarie in genere, fatta salva l'ipotesi che l'attività di estetica sia svolta "presso" Palestre o Impianti Sportivi.

Articolo 8 - IDONEITA' IGIENICO-SANITARIA DEGLI ADDETTI, DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE E DEI PROCEDIMENTI

8.1 DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ESTETICA E MESTIERI AFFINI

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi elettromedicali per uso estetico (vedi elenco allegato) e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 713/86.

3. Le attività affini sono quelle relative a prestazioni parziali (es: manicure, pedicure, visagista, massaggiatore, etc.) che esercitano specifici trattamenti in relazione alla autorizzazione in loro possesso (vedi Articolo7).

4. Rivestono invece carattere sanitario e sono assoggettati alla disciplina dell'Articolo 194 del T.U. LL. SS. approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 e successive modificazioni, le prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

8.2 REQUISITI IGIENICI DEI LOCALI

Spetta al Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature, dell'arredamento e dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nell'esercizio, secondo le norme seguenti:

A) per le nuove autorizzazioni e per il trasferimento di attività in altri locali gli spazi minimi necessari sono così fissati: altezza non inferiore a ml. 2,70; superficie non inferiore a mq.15 per un solo posto di lavoro; mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo, ad esclusione del Centro Storico. (si precisa che per posto di lavoro si intende "poltrona attrezzata davanti allo "specchio" o "lettino").

Per i posti di lavoro di estetica Presso, qualora siano allestiti box, la superficie minima deve essere di almeno 6 mq. per il primo box e 4 mq. per i successivi. Con la precisazione che per gli estetisti "presso" almeno un posto di lavoro deve comprendere un lavandino.

Nel caso, invece, che non si allestiscano dei box si dovrà prevedere, in aggiunta agli spazi già utilizzati per l'attività preesistente, una superficie di mq. 4 per ogni posto di "estetista presso" da attivare. Precisando che, comunque, sarà fatta una valutazione complessiva sulla idoneità e funzionalità, dal punto di vista igienico-sanitario, all'interno dei locali ove dovrà insediarsi ogni nuova attività.

B) I locali devono essere dotati di superficie illuminante (finestre e porte vetrate) non inferiore a 1/8 di quelle del pavimento e di superficie di ventilazione (finestre, wasistas) non inferiore a 1/16 di quella del pavimento, con la possibilità in condizioni eccezionali, di integrare con apparecchiature che garantiscono almeno 2 ricambi d'aria/ora.

C) I pavimenti e le pareti fino all'altezza di ml. 1,80 devono essere lavabili per la completa pulizia. Il termine lavabili deve essere inteso in senso "stretto" ovvero deve trattarsi di superfici che non possono subire alcuna alterazione o sfarinatura qualora vengano lavate con acqua e idoneo detergente e disinfettante.

D) I posti di lavoro per effettuare la barba (all'interno dei laboratori di acconciatore maschile) devono essere dotati di lavandino ad acqua calda e fredda con le caratteristiche di potabilità. Tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto che devono essere addotte in fognatura, come pure devono essere dotati di lavandino con idoneo sistema di smaltimento acque, i posti appositamente destinati al lavaggio delle teste, all'interno dei laboratori di barbieri e parrucchiere; così pure per l'estetica si rende necessario predisporre un posto di lavoro munito di lavandino, ed avente le caratteristiche di cui sopra.

E) Ove si usino solventi volatili ed infiammabili deve essere disponibile un locale o un armadio separato per la detenzione dei medesimi prodotti: i locali dell'esercizio devono essere suscettibili di un rapido ricambio di aria, se necessario, mediante aerazione a ventilazione forzata.

F) Ogni esercizio deve essere dotato di un servizio igienico, aerazione direttamente dall'esterno o mediante apparecchi di aerazione forzata, con pavimenti e pareti rivestite di materiale lavabile fino ad almeno ml.1,80 di altezza. Il servizio igienico, qualora si apra direttamente nei locali di lavoro, deve essere dotato di antilatrina. Il bagno potrà anche essere esterno all'attività qualora ne sia documentato l'uso esclusivo del singolo esercizio. Il servizio igienico deve inoltre essere dotato di asciugamani a perdere, (per modifiche nell'ambito di attività esistenti, vedi norme transitorie e finali).

8.3 ARREDAMENTO, ATTREZZATURE E SUPPELLETTILI

1. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. I sedili devono essere rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile.

2. Gli esercizi devono essere forniti: di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere cambiata per ogni servizio; di rasoi, forbici, pennelli, spazzole, pettini, proporzionati all'importanza dell'esercizio ed al numero dei lavoranti; di un contenitore per la biancheria sporca; di un altro contenitore per la raccolta delle immondizie; di un armadio per la conservazione della biancheria pulita; di una cassetta di pronto soccorso contenente disinfettante di sicura azione germicida (evitare l'uso di alcool denaturato), emostatici, materiale sterile di medicazione e cerotti.

8.4 CONDUZIONE IGIENICA DELL'ATTIVITA'

1. Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

A) I locali devono essere mantenuti nella massima pulizia e le superfici ambientali ed i piani di lavoro devono essere periodicamente disinfettati (es. uso di ipoclorito alle concentrazioni consigliate sulle confezioni);

B) Uso e manutenzione degli strumenti taglienti (rasoi, forbici, spazzole ecc.): devono essere usati con estrema attenzione per prevenire ferite e, con queste, la potenziale trasmissione di patologie infettive. Devono essere preferiti gli strumenti monouso. Qualora ciò non fosse possibile, dopo l'uso e prima di ogni riutilizzo, devono essere lavati e disinfettati secondo le seguenti procedure:

a) subito dopo l'utilizzo, vanno immersi in soluzione disinfettante (es. cloroderivati 0,3% per 30 min.);

b) successivamente, vanno puliti accuratamente, al fine di rimuovere eventuali detriti organici, usando idoneo detergente, oppure strumenti meccanici (es. pulitore ad ultrasuoni);

c) una volta detersi, devono essere sottoposti a disinfezione, utilizzando prodotti germicidi (es. a base di sali ammonio quaternario e di cloroderivati), lasciando in immersione per il tempo consigliato dalla casa produttrice; in alternativa, gli strumenti metallici e quelli resistenti al calore possono essere, preferibilmente, sottoposti a trattamento con stufe a secco o piccole autoclavi;

d) dopo il trattamento, gli strumenti dovranno essere riposti in idonei contenitori, al fine di proteggerli da contaminazioni ambientali. Onde evitare ferite accidentali agli operatori, gli strumenti taglienti monouso a perdere, dopo l'utilizzo, vanno riposti in contenitori rigidi, che devono essere collocati vicino ai piani di lavoro.

e) Gli asciugamani e la biancheria devono essere ricambiati per ogni cliente;

f) Tinture, fissativi ed altre sostanze impiegate non devono contenere sostanze nocive alla salute e, per le tinture, dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 18.6.1976 e successive modificazioni;

g) L'applicazione di solventi o di altri prodotti volatili per le cui esalazioni possano risultare nocive o fastidiose deve essere seguita da rapida ed abbondante aerazione dei locali;

h) Durante l'applicazione di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che siano accese fiamme libere o che si fumi nell'ambiente;

i) E' proibito l'uso di piumini per l'applicazione di talco o di altre sostanze in polvere se non ad uso individuale.

2. Il titolare dell'esercizio è tenuto a segnalare al servizio di igiene pubblica dell'A.U.S.L. casi anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività nonché di danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti impiegati nell'esercizio.

8.5 IGIENE DEL PERSONALE

1. Il personale deve osservare costantemente le norme di pulizia e di igiene con speciale riguardo alle mani ed alle unghie. Colui che è occasionalmente affetto da lesioni infettive alle mani deve astenersi da attività che lo mettano a diretto contatto con la cute del cliente, oppure deve usare guanti a perdere. Il

personale in attività deve indossare un indumento da lavoro bianco o di altro colore chiaro, sempre in perfetto stato di pulizia.

8.6 IDONEITÀ IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE E DEI PROCEDIMENTI PER LE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E DI PIERCING

8.6.1 REQUISITI IGIENICI DEI LOCALI

1. Sono gli stessi di cui al comma 8.2, lettere A, B, C, F, gli spazi minimi necessari dovranno permettere la suddivisione tra lo spazio destinato a sala attesa, spazio procedure, spazio designato per la pulizia e la sterilizzazione.
2. I pavimenti e le superfici devono essere di materiale impermeabile e facilmente lavabile.
3. Inoltre deve esistere una netta separazione tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati materiali puliti, sterilizzati, materiale monouso.
4. La zona "sporca" deve essere provvista di lavandino con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali.

8.6.2 CONDUZIONE IGIENICA DELL'ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

Considerato l'alto rischio sanitario connesso a tali pratiche dovranno essere scrupolosamente applicate le misure igieniche e di prevenzione qui di seguito elencate:

- a) l'operatore prima di ogni procedura di tatuaggio o piercing, deve lavarsi accuratamente le mani con antisettico ed indossare guanti in lattice sterili monouso in tutte le fasi della procedura indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue, inoltre è necessario che l'operatore indossi un camice monouso e maschera protettiva;
- b) prima della esecuzione delle procedure l'operatore deve assicurarsi dell'integrità della cute e deve astenersi dall'eseguire tatuaggio o piercing su individui con lesioni cutanee, presenza di probabili dermatosi, nei o neoformazioni, cute con ustioni ; inoltre la cute dell'utente va accuratamente disinfettata prima di iniziare la procedura;
- c) gli aghi e gli strumenti taglienti che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, devono essere sempre rigorosamente monouso. Tutti gli altri materiali e strumenti diversi dagli aghi e taglienti devono essere sterilizzati, dopo l'uso, con mezzi fisici : sterilizzazione a vapore (autoclave a 121o C per 20 minuti) oppure sterilizzazione a calore secco (170o C per 2 ore) qualora non siano trattabili con il calore, e' necessario che essi vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello (es. ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 parti per milione);
- d) dopo l'utilizzo i materiali monouso devono essere raccolti in contenitori rigidi ermeticamente chiusi, da conferire in cassonetti per rifiuti solidi urbani;
- e) i pigmenti da utilizzare nelle attività di tatuaggio devono essere atossici e sterili, i loro contenitori devono essere di piccole dimensioni e monouso ed eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non e' stato esaurito;
- f) gli ambienti devono essere in buono stato di pulizia, i coloranti, i materiali puliti e sterilizzati , il materiale monouso deve essere custodito in appositi armadi chiusi;
- g) tamponi di garza, cotone idrofilo ed altri mezzi (carta monouso) utilizzati per tamponamento sulla sede della procedura e per asciugare sangue o liquidi biologici fuoriusciti, debbono essere posti in sacchi impermeabili, da utilizzare anche per il trasporto; la biancheria sporca e/o contaminata deve essere lavata con idoneo detersivo ed ad una temperatura superiore ai 71o C per 25 minuti;
- h) tutti gli operatori debbono adottare le misure necessarie a prevenire incidenti causati da aghi e altri oggetti taglienti utilizzati durante: l'esecuzione delle manovre , la pulizia dello strumento usato, l'eliminazione di aghi usati e la manipolazione di strumenti taglienti dopo l'esecuzione delle procedure. Per prevenire punture accidentali con aghi, questi non devono essere rincappucciati , o volontariamente piegati o rotti o altrimenti manipolati. Dopo l'uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti debbono essere riposti per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura ed essere sistemati in posizione vicina e comoda al posto di lavoro.

8.6.3 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE O CONVENTIONS

Possono essere autorizzate dalle competenti Autorità Sanitarie Locali, manifestazioni di confronti di esperienze da parte di tatuatori, purché vengano garantite le condizioni di sicurezza ed il controllo da parte dei servizi di igiene pubblica, anche tramite la vigilanza sull'esecuzione delle pratiche, ed in particolare:

- a) locali, anche prefabbricati con pavimenti e superfici rivestiti con materiali impermeabili e facilmente lavabili, prevedendo distinte aree per l'attesa, l'esecuzione delle pratiche, la

- conservazione dei materiali puliti e sterilizzati e del materiale monouso, la detenzione dei presidi e materiali sporchi;
- b) possibilità di utilizzo di pannelli trasparenti per l'osservazione delle attività da parte degli spettatori in condizione di sicurezza e di igiene;
 - c) deve essere disponibile un'area dotata di attrezzatura per la sterilizzazione dei materiali;
 - d) guanti monouso e misure di barriera.

8.6.4 CORSI PROFESSIONALI OBBLIGATORI

1. Nelle more della organizzazione dei corsi di formazione obbligatoria per gli esercenti le attività di tatuaggio e piercing, viene consentito lo svolgimento della attività per coloro che esercitano l'effettuazione di tatuaggi e piercing, fermo restando il rilascio del parere di idoneità igienico sanitaria da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di Modena.
2. Gli esercenti che già svolgono attività sono comunque obbligati al superamento dei primi corsi, una volta attivati con le modalità previste dalla normativa che andrà in vigore.

Articolo 9 - DOMANDE DI NUOVE AUTORIZZAZIONI

1. Per l'ottenimento delle autorizzazioni previste dal presente Regolamento deve essere presentata apposita domanda, in carta legale, indirizzata al Sindaco. La domanda deve essere prodotta dal titolare della ditta; nel caso di Società, dal legale rappresentante.
2. La domanda deve contenere:
 - a) Generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita);
 - b) Indirizzo del richiedente;
 - c) Codice fiscale o Partita Iva;
 - d) Ubicazione del locale destinato all'attività (Via e numero civico, o, in mancanza, esatti punti di riferimento e planimetria del locale), con dichiarazione scritta della sua disponibilità da parte del proprietario del locale o copia del contratto d'affitto;
 - e) Nel caso contemplato al terzo comma dell'Articolo 3, dichiarazione di consenso ai controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione.
3. Alle domande devono essere allegati:
 - a) Dichiarazione di conformità urbanistico - edilizia con allegate n° 3 piante planimetriche aggiornate dei locali in scala 1:100, sottoscritte;
 - b) attestati e certificati relativi al possesso, ovvero autocertificazione, da parte del richiedente, dei requisiti di cui al precedente Articolo 5. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la qualificazione professionale deve essere documentata per la maggioranza dei soci o da un socio (in caso di società fra due persone), quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge n° 443/85 dell'8.8.85; o dalla persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla legge n° 443/85 o non iscrivibili all'albo delle imprese artigiane;
 - c) Atto registrato (originale o copia autentica o autocertificazione conformità) relativo alla costituzione della Società – qualora trattasi di questa fattispecie ;
 - d) Atto di cessione d'azienda (in caso di subentro) regolarmente registrato - originale o copia autentica o autocertificazione conformità;
 - e) Idonea documentazione per accertamenti antimafia.
4. Nel caso di autorizzazioni rilasciate per attività esercitate presso altri esercizi, dovrà essere esibito documento che testimoni la regolare disponibilità del locale o di una parte di esso.
5. L'accertamento della idoneità igienico-sanitaria dei locali, dei procedimenti e delle attrezzature avviene d'ufficio, fatta eccezione per il tatuaggio ed il piercing per i quali il possesso del parere di idoneità igienico sanitaria, (vedi Articoli 1, 5, 8,) costituisce presupposto necessario per l'inizio della attività.

Articolo 10 - DOMANDE DI TRASFERIMENTO

1. Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento delle attività di cui al presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità prescritte dall'Articolo 9, e devono essere accompagnate da:
 - a) autorizzazione in atto;
 - b) dichiarazione di conformità urbanistico - edilizia con allegate n° 3 piante planimetriche aggiornate dei locali in scala 1:100, sottoscritte. Pianta catastale di localizzazione del fabbricato e pianta planimetrica del locale;
 - c) dichiarazione d'assenso del proprietario alla destinazione specifica richiesta per i locali interessati, ovvero copia del contratto di locazione dei locali stessi, da presentare dopo l'accoglimento della domanda.

2. L'accertamento della idoneità (B.P.E.) igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti avviene d'ufficio.

Articolo 11 - DOMANDE DI SUBINGRESSO

1. Le domande tendenti ad ottenere il subingresso nelle attività di cui all'Articolo 1 devono essere presentate secondo le modalità prescritte dall'Articolo 9, comma 1 e devono essere accompagnate dalla documentazione indicata al secondo comma dello stesso Articolo 9, nonché dalla dichiarazione di rinuncia dell'attuale titolare, unitamente a un atto che documenti la volontà di cessione dell'azienda. Il subentrante per atto tra vivi in possesso della qualifica ha 30 giorni di tempo per regolarizzare il subingresso
2. Vedi inoltre Articolo 19 "Norme transitorie finali", per la assegnazione del profilo professionale a seconda della qualifica posseduta.
3. Non è ammesso subingresso nelle attività contemplate nel presente Regolamento che siano esercitate presso l'abitazione del titolare, in locali non rispondenti ai requisiti prescritti ai precedenti Articoli 3 e 8.
4. Non è ammesso il subingresso nelle attività affini (vedi Articolo 7).

Articolo 12 - SUCCESSIONI PER CAUSA DI MORTE

1. In caso di decesso del titolare, gli eredi che ne intendono proseguire l'attività devono presentare domanda a termini del primo e secondo comma del precedente Articolo 9, unitamente al certificato di avvenuta denuncia di successione, entro un anno dalla morte del titolare, nello stesso termine possono cedere la titolarità dell'Azienda ed il subentrante ottenere l'intestazione dell'autorizzazione anche se l'attività del de cuius risulti cessata dopo il decesso.
2. Tuttavia, gli aventi diritto possono richiedere la intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al raggiungimento della maggiore età degli eredi, anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.
3. Decorso il quinquennio, l'autorizzazione decade di diritto, salvo che uno degli eredi non compri il possesso di tutti i requisiti previsti dal primo comma del presente articolo.

Articolo 13 - COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' DEI PROVVEDIMENTI

1. I provvedimenti del Sindaco, oltre a essere comunicati per iscritto agli interessati, sono pubblicati all'Albo Pretorio per un periodo di giorni dieci .
2. I dinieghi in materia di autorizzazioni devono essere motivati e notificati ai richiedenti entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Articolo 14 - DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione di cui al precedente Articolo 5 decade in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti oggettivi previsti dal medesimo articolo. E' fatta eccezione per quanto previsto dall'Articolo 12 del presente Regolamento e dalla legge no 443 dell'8.8.1985.
2. L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi di cui al citato articolo 5;
 - b) mancata attivazione dell'esercizio entro tre mesi dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda;
 - c) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 30 giorni ;
 - d) cessazione dell'attività, nel caso previsto dall'Articolo 3-2 o comma;
 - e) recidiva nella violazione delle norme del presente Regolamento nei casi individuati dalla ordinanza del Sindaco di cui all'Articolo 18.
3. Il Sindaco può, per comprovate ragioni di necessità, prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio, così come può concedere, sempre per ragioni di necessità, la sospensione dell'attività fino a tre mesi, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di mesi sei. In entrambi i casi, il termine massimo di sei mesi, potrà essere prorogato per comprovate cause di forza maggiore.
4. In caso di dichiarazione di decadenza, di pronuncia di revoca, o comunque di cessazione dell'attività il titolare è tenuto a riconsegnare al Comune il documento - autorizzazione.
5. Durante il periodo di sospensione autorizzata dell'attività il documento - autorizzazione deve rimanere depositato presso il Comune.
6. Al fine di un più valido controllo di quanto previsto ai precedenti commi, è auspicabile che la CCIAA e il Comune si inoltrino le rispettive documentazioni, in caso di avvenuta cessazione dell'attività o di riconsegna del documento - autorizzazione.

Articolo 15 - TARIFFE

1. E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazioni disciplinate dal presente Regolamento, di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, le tariffe delle prestazioni professionali praticate nell'esercizio.

Articolo 16 - ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di barbiere e/o parrucchiere per uomo donna, estetista ed affini sono adottati con Ordinanza del Sindaco, su proposta delle Organizzazioni di Categoria, sentita la Commissione Consultiva di cui al precedente Articolo2.

2. Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico locale o in locali con ingresso comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente. Le attività "presso" dovranno seguire l'orario adottato dall'attività principale, comprese quelle autorizzate presso esercizi commerciali, che dovranno seguire l'orario dell'esercizio commerciale stesso.

3. Per le attività esercitate presso palestre e simili, l'orario di lavoro potrà essere articolato secondo quello adottato dalla attività principale, non potrà superare il monte ore massimo giornaliero previsto dall'Ordinanza del Sindaco per l'attività specifica.

4. E' obbligatoria l'esposizione al pubblico degli orari di cui sopra in modo ben visibile dall'esterno del laboratorio.

Articolo 17 - VIGILANZA

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e a qualsiasi altra autorità competente, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui l'Articolo 1.

Articolo 18 - SANZIONI

1. Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dagli Artt. 106, 107 e seguenti del T.U. Legge Comunale e Provinciale, dalla L. no 1/90 e dalla L.R. no 32/92.

2. Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni, oltre a quelle indicate nel primo comma, per i casi di recidiva e in ordine di gravità:

- a) richiamo e/o diffida;
- b) chiusura temporanea dell'esercizio, fino a un massimo di mesi sei;
- c) revoca dell'autorizzazione.

3. La gradualità delle sanzioni, in rapporto alle diverse violazioni e alla loro ripetitività, verrà... stabilita con disposizione del Sindaco, sentita la Commissione Consultiva B.P.E.

4. Inoltre il Sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività, con esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza, quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Articolo 19 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Non è ammesso subingresso nelle attività contemplate nel presente Regolamento che siano esercitate presso l'abitazione del titolare, in locali non rispondenti ai requisiti prescritti ai precedenti Articoli 3 e 8.

2. Non e' ammesso il subingresso nelle attività affini (vedi Articolo7).

3. Centro Storico : si definisce tale l'area "entro le mura" (Modena antica).

4. Adeguamento delle autorizzazioni in essere ai nuovi profili professionali: qualora un titolare sia in possesso della qualificazione professionale idonea, potrà richiedere di trasformare l'autorizzazione:

- a) di barbiere in : barbiere e parrucchiere uomo e donna;
- b) di parrucchiere in : barbiere e parrucchiere uomo e donna;
- c) di parrucchiere uomo e donna in: barbiere e parrucchiere uomo e donna;
- d) di barbiere e parrucchiere uomo e donna in: parrucchiere uomo e donna;

5. I subingressi saranno così regolamentanti:

A. ad un'impresa in possesso dell'autorizzazione di barbiere potrà subentrare solo un'impresa in possesso di qualificazione professionale di barbiere;

B. ad un'impresa in possesso dell'autorizzazione di barbiere e parrucchiere uomo-donna potrà subentrare:

- a) un'impresa con la sola qualifica professionale di barbiere rinunciando all'attività di parrucchiere uomo-donna;
- b) un'impresa con la sola qualifica professionale di parrucchiere uomo-donna, rinunciando all'attività di barbiere;

c) un'impresa in possesso di ambedue le qualificazioni .

C. ad un'impresa di parrucchiera uomo-donna potrà subentrare un'impresa con la qualifica di parrucchiere uomo-donna, ovvero parrucchiere uomo/donna e barbiere.

6. Per quanto non espressamente menzionato, si farà riferimento a quanto previsto dalle leggi: 14.2.63 no 161; 23.12.70 no 1142; 4.1.90 no 1; L.R. 4/8/92 n. 32.

7. Per le attività esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, qualora non siano dotate di servizio igienico, sarà

possibile derogare a quanto prescritto dall'Articolo 8.2 lett. f); tali esercizi saranno soggetti ad adeguamento al succitato articolo in occasione di lavori di risistemazione dei locali e/o di subingresso.

8. Non sono da considerarsi subingressi, quando non vengono apportate modifiche ai locali od alle attrezzature, ma prosecuzioni della medesima attività, ai fini della valutazione dei requisiti igienici dei locali, i seguenti casi:

a) Morte o recesso di un socio che comporti lo scioglimento della Società, qualora uno dei soci della suddetta società permanga quale titolare dell'autorizzazione comunale;

b) Trasformazione di ditta individuale in società, conferimento in Società, affitto d'azienda, cambio ragione sociale, cambio della natura giuridica della società, qualora permanga il titolare od almeno uno dei soggetti precedentemente autorizzati ed in possesso di idonea abilitazione professionale;

c) Aggiunta voce, fatta eccezione per l'aggiunta voce di estetista;

d) Avvicendamento di estetista presso, o di Direttore d'Azienda ramo estetica, qualora l'estetista che subentra dichiari che i locali e le attrezzature igieniche rimangono i medesimi già in uso alla estetista precedentemente insediata;

e) Aumento posti di lavoro.

9. Ulteriori casi simili potranno essere individuati e valutati previo parere della commissione B.P.E.

10. Nel caso in cui cambi totalmente la compagine sociale sarà sentito preventivamente il parere della commissione B.P.E.

A. 11. Con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà potrà essere documentato il fatto che i locali e le attrezzature igieniche sono i medesimi utilizzati dal titolare precedentemente autorizzato. Non sono da considerarsi subingressi, quando non vengono apportate modifiche ai locali od alle attrezzature, ma prosecuzioni della medesima attività, ai fini della valutazione dei requisiti igienici dei locali, i seguenti casi:

B. Morte o recesso di un socio che comporti lo scioglimento della Società, qualora uno dei soci della suddetta società permanga quale titolare dell'autorizzazione comunale;

C. Trasformazione di ditta individuale in società, conferimento in Società, affitto d'azienda, cambio ragione sociale, cambio della natura giuridica della società, qualora permanga il titolare od almeno uno dei soggetti precedentemente autorizzati ed in possesso di idonea abilitazione professionale;

D. Aggiunta voce, fatta eccezione per l'aggiunta voce di estetista;

E. Avvicendamento di estetista presso, o di Direttore d'Azienda ramo estetica, qualora l'estetista che subentra dichiari che i locali e le attrezzature igieniche rimangono i medesimi già in uso alla estetista precedentemente insediata;

F. Aumento posti di lavoro.

G. Ulteriori casi simili potranno essere individuati e valutati previo parere della commissione B.P.E.

H. Nel caso in cui cambi totalmente la compagine sociale sarà sentito preventivamente il parere della commissione B.P.E.

I. Con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà potrà essere documentato il fatto che i locali e le attrezzature igieniche sono i medesimi utilizzati dal titolare precedentemente autorizzato.

Allegato - ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

- * Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- * Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mq.
- * Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- * Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- * Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- * Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- * Lampade abbronzanti UVA.
- * Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- * Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- * Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- * Scaldacera per cerette.
- * Rulli elettrici e manuali.
- * Vibratori elettrici oscillanti.
- * Attrezzi per ginnastica estetica.
- * Attrezzature per manicure e pedicure.
- * Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- * Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- * Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
- * Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
- * Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- * Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1mq ogni 10 centimetri quadrati.
- * Depilatori elettrici ed elettronici.
- * Apparecchi per massaggi subacquei.
- * Apparecchi per presso-massaggio.
- * Elettrostimolatore ad impulsi.
- * Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- * Laser estetico.
- * Saune.

